

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 61-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 29 maggio 1970  
(V. Stampato n. 61)*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 2 luglio 1970 (V. Stampato n. 1554)*

**d'iniziativa dei senatori VENTURI Giovanni, FALCUCCI Franca e BERNARDINETTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 luglio 1970*

Integrazione delle disposizioni contenute nella legge  
12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei  
capitani anziani dell'Arma dei carabinieri

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, si applicano anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli interessati vengono promossi nel soprannumero anzichè a disposizione.

Le eccedenze di organico risultanti nel grado di maggiore per effetto delle promozioni di cui al comma precedente sono riasorbite con le vacanze derivanti da cause di-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

verse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Di tali eccedenze non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare nell'avanzamento.

Art. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1969.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, per complessive lire 2.800.000, si farà fronte con le disponibilità del capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1969.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 2.800.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 4007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.